

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2012-141 del 06/03/2012

Oggetto Servizio Organizzazione Formazione Educazione Ambiennale. Approvazione schema di convenzione per tirocini con Università degli Studi di Palermo

Proposta n. PDTD-2012-85 del 10/02/2012

Struttura adottante Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Ed Educazione Ambientale

Dirigente adottante Vitali Patrizia

Struttura proponente Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Ed Educazione Ambientale

Dirigente proponente Cotti Giuliano

Responsabile del procedimento Cotti Giuliano

Questo giorno 06 (sei) marzo 2012 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Responsabile del Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Ed Educazione Ambientale, Dott. Vitali Patrizia, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Organizzazione Formazione Educazione Ambietnale. Approvazione schema di convenzione per tirocini con Università degli Studi di Palermo

- la Legge Regionale numero 44 del 1995 istitutiva di ARPA;
- il Regolamento per il Decentramento, approvato con delibera 95/2009;
- il manuale organizzativo definito con DDG 89/2011;

CONSIDERATO:

- Arpa Emilia-Romagna è già convenzionata con le Università regionali dell'Emilia-Romagna per lo svolgimento di attività di tirocinio formativo ed orientamento;
- Arpa Emilia-Romagna è un polo di riferimento per l'esecuzione ed effettuazione di tirocini formativi a livello universitario;
- che Arpa Emilia-Romagna è punto di riferimento per l'effettuazione di tesi di laurea;
- nell'ottica di collaborazione con il mondo Accademico anche di altre regioni italiane e che l'Università degli Studi di Palermo propone ad Arpa Emilia-Romagna una convenzione disciplinante lo svolgimento di attività di tirocinio formativo e di orientamento;

RILEVATO:

- che le attività previste sono conformi alle finalità istituzionali dell'Ente;

CONSIDERATO:

- che sarà demandata a successivi atti, nel rispetto delle normative vigenti e di competenza delle Strutture interessate, la definizione dei contenuti e delle modalità di svolgimento dei tirocini attivati;

RITENUTO:

- opportuno sottoscrivere la Convenzione con l'Università degli Studi di Palermo, allegato sub A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- del Dottor Giuliano Cotti, Responsabile di Area Sviluppo Competenze Documentazione e KM;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241 e della L.R. n. 32/93, il Dottor Giuliano Cotti, Responsabile di Area Sviluppo Competenze Documentazione e KM;

DETERMINA

1. di approvare la Convenzione con l'Università degli Studi di Palermo, allegato sub A) alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di attività di tirocini formativi nell'ambito di tematiche ambientali di comune interesse;
2. di demandare a successivi atti, nel rispetto delle normative vigenti e di competenza delle Strutture interessate, la definizione dei contenuti e delle modalità di svolgimento dei tirocini attivati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO

FORMAZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE

(Dottoressa Patrizia Vitali)



Università degli Studi di Palermo		
Repertorio Convenzioni		
n.	- 201 -	
prot. n.	del	
Titolo	Classe	Fascicolo
UOR	CC	RPA

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art. 4, quinto comma, del D.I. 142/98 - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale)

TRA

L'Universita' degli Studi di Palermo, con sede legale in Palermo, Palazzo Steri, Piazza Marina n. 61, codice fiscale 80023730825, d'ora in poi denominato "Soggetto promotore", in persona del Magnifico Rettore Prof. Roberto Lagalla, nato a Bari il 16/4/1955 e per delega del Prof. Antonio Purpura, nato a Tusa il 7/8/1949

E

ARPA Agenzia Regionale Prevenzione ed Ambiente dell'Emilia-Romagna con sede legale in (via/piazza) **VIA PO, 5, BOLOGNA CAP 40139 (BOLOGNA)**, Partita IVA o Codice Fiscale **04290860370** d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante", in persona del suo legale rappresentante **PROFESSOR STEFANO TIBALDI**, nato a **BOLOGNA** il **30-10-1949**

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano gia' assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, con riferimento all'allegata offerta di tirocino per il corrente anno accademico, almeno un soggetto in tirocino di formazione ed orientamento su proposta dell'Universita' degli Studi di Palermo, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.
2. Il soggetto ospitante provvedera' a formulare l'offerta di tirocino per l'anno accademico successivo, specificando il numero complessivo dei soggetti accoglibili in tirocino di formazione ed orientamento e i Corsi di Laurea di provenienza dei tirocinanti. Tale offerta di tirocino, anche con riferimento a quanto previsto dal successivo art. 5, dovrà essere trasmessa entro ogni 30 luglio, al soggetto promotore che, sulla base di tale comunicazione procedera' alla relativa programmazione delle attivita' per il successivo avvio delle attivita' di tirocino.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attivita' di formazione ed orientamento e' seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante, inserito nella struttura del Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutor e del responsabile aziendale; obiettivi e modalita' di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilita' civile.

Articolo 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante e' tenuto a: svolgere le attivita' previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonche' per la responsabilita' civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonche' alle rappresentanze sindacali aziendali copia di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Articolo 5

1. La presente convenzione produce i suoi effetti a partire dal momento della stipula e cessa di produrre effetti in caso di recesso, con preavviso di almeno sessanta giorni, anche solo di una delle parti, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La presente convenzione consente l'effettivo avvio delle attivita' di tirocinio, previa comunicazione, da effettuarsi entro il 30 luglio, del numero e della facolta' di provenienza dei tirocinanti che l'Azienda/Ente intenda ospitare nell'anno accademico successivo.

Luogo e data_____

(firma e timbro per il soggetto ospitante)

Universita' degli Studi di Palermo

Prof. Antonio Purpura